

## Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 167 del 30 giugno 2020:  
"Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio"

### Art. 1

(Modifiche alla l.r. 76/1997)

L'articolo 1 modifica la l.r. 76/1997 (Disciplina dell'agricoltura biologica) nella quale è introdotto l'art. 11 bis, al fine di prevedere l'attribuzione di un criterio di priorità, nella assegnazione dei contributi, agli investimenti effettuati dalle aziende biologiche che nel ciclo produttivo e negli interventi di trasformazione utilizzano oli biodegradabili.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 2

(Vendite di liquidazione)

L'articolo introduce una disciplina di carattere transitorio, limitata all'anno 2020, in materia di vendite di liquidazione, di cui all'articolo 30 della l.r. 27/2009 (Testo unico in materia di commercio); si prevede che le vendite di liquidazione non possano eccedere un periodo complessivo di venti settimane, anche non continuativo. La disposizione risponde alla necessità di adattare la disciplina regionale in materia di vendite di liquidazione ai provvedimenti di interruzione temporanea dell'attività di vendita connessi con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID - 19, ai sensi della normativa statale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

(Modifiche alla l.r. 25/2018)

L'articolo modifica il termine per la presentazione del programma degli interventi adottato ai sensi della l.r. 25/2018 (Impresa 4.0: Innovazione, ricerca e formazione).

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 4

(Modifica all'articolo 4 bis della l.r. 4/2019)

L'articolo introduce una modifica alla l.r. 4/2019 (Valorizzazione dei mulini storici ad acqua delle Marche), riguardante, in particolare, la manutenzione straordinaria dei beni demaniali oggetto di concessione.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 5

(Modifiche alla l.r. 13/2020)

L'articolo modifica le modalità attuative degli interventi in favore delle imprese adottati dalla Regione Marche a seguito dell'emergenza da COVID - 19 e disciplinati nella l.r. 13/2020.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli interventi sono finanziati attraverso le risorse stanziare nel bilancio regionale a copertura della l.r. 13/2020.

Art. 6  
(Esercizio venatorio da appostamento fisso)

L'articolo disciplina le autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia relativamente alla stagione venatoria 2020/2021.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7  
(Iscrizione all'ATC per l'anno 2020)

L'articolo introduce una modifica alla disciplina dell'iscrizione agli ATC regionali, a seguito del perdurare dell'emergenza da COVID – 19.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8  
(Zone addestramento cani - ZAC)

L'articolo specifica che le autorizzazioni rilasciate per le zone destinate all'allenamento e addestramento dei cani da caccia ed alle gare cinofile (ZAC) gestite dagli ATC regionali mantengono la propria efficacia fino alla conclusione della stagione venatoria 2020/2021.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9  
(Misure di semplificazione per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale)

L'articolo introduce misure di semplificazione in materia di presentazione delle istanze di autorizzazione integrata ambientale, in conformità alla normativa statale.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10  
(Disposizioni finali)

L'articolo disciplina i termini per l'adozione del provvedimento introdotto nella l.r. 4/2019 dall'articolo 4 di questa legge.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11  
(Invarianza finanziaria)

L'articolo attesta l'invarianza finanziaria.

Art. 12  
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.